



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

MOZIONE SU AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO, riunito in Roma in data 20 febbraio 2026,

preso atto

che il Consiglio dei ministri ha approvato gli schemi di intesa preliminare con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo comma della Costituzione su sanità, protezione civile e professioni

Richiamata la mozione del CN del 12 luglio 2024 che qui interamente si riporta:

Il CN della FNOMCeO riunito in Roma in data 12 luglio

2024 Esprime

estrema attenzione per gli scenari che si delineano a seguito dell'approvazione dell'autonomia differenziata da parte del Parlamento.

I dati sulle diseguglianze in ambito sanitario tra le diverse Regioni del nostro paese evidenziano uno scenario preoccupante, che si sta accentuando e che potrà essere affrontato solo con la definizione, da parte del Governo, di adeguati livelli essenziali di prestazioni, da garantire a tutti i cittadini del nostro Paese, in termini di certificata, effettiva e concreta esigibilità.

In tal senso, dà mandato

al Presidente e al Comitato Centrale di sostenere il ruolo del Ministero della Salute quale garante del principio costituzionale del diritto alla tutela della salute, tenuto conto che la facoltà delle Regioni ad autodeterminarsi con interventi mirati ed efficaci non deve in alcun modo limitare in termini di universalità e di equità il diritto alla salute dell'individuo.

Esprime

netta contrarietà riguardo all'ipotesi di devoluzione alle Regioni della normativa sulle

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

professioni, e per quanto ci riguarda sulle professioni sanitarie, in quanto la giurisprudenza costituzionale ha da tempo chiarito che l'argomento "professioni" consta invero di una serie di materie tutte imprescindibilmente rimesse alla potestà legislativa statale in via esclusiva, senza spazio per la potestà legislativa regionale.

In particolare:

- *con la sentenza 353 del 2003 la Corte costituzionale ha specificato proprio con riferimento alle professioni sanitarie il principio fondamentale per cui, "l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, debba essere riservata allo Stato";*
- *con la decisione n. 319 del 2005 la Corte ha riaffermato che "in materia di professioni sanitarie, dal complesso dell'ampia legislazione statale già in vigore, si ricava, al di là dei particolari contenuti di singole disposizioni, il principio fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale"*
- *con la decisione n. 355 del 2005, la Corte ha ribadito per tutte le professioni "il principio, affermato in più occasioni da questa Corte con riferimento alle professioni sanitarie, che l'individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato";*
- *con la sentenza n. 424 del 2005, la Corte ha riaffermato il principio ormai consolidato per cui "l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi (sentenza n. 355 del 2005) è riservata allo Stato";*
- *con la sentenza n. 405 del 2005, la Corte ha precisato che anche la disciplina degli ordini professionali territoriali spetta alla potestà esclusiva dello Stato, in quanto, in ragione della infrazionabilità dell'interesse pubblico tutelato, anche gli ordini e i collegi territoriali devono essere*



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

considerati enti pubblici nazionali, e come tali rientrano nella materia statale “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” (art. 117, comma 2, lett. g);

- *proprio perché enti pubblici nazionali, gli ordini professionali sono soggetti alla vigilanza del Ministero competente e non possono essere vigilati da Regioni o Enti locali.*

Si consideri inoltre che:

- *le regole concernenti le professioni intellettuali come la prestazione dell'opera che costituisce l'oggetto della obbligazione del professionista nei confronti del cliente, la personalità della esecuzione dell'opera, la determinazione del compenso, la responsabilità e il recesso sono contenute nel tit. III del libro V del codice civile, il cui capo II è dedicato alle professioni intellettuali che appartengono alla materia dell'ordinamento civile, che, secondo l'art.117 c.2 lettera l) , è riservata alla legislazione dello Stato.;*
- *nella Costituzione si prevede una disposizione che stabilisce che per l'esercizio dell'attività professionale è prescritto un esame di Stato (art.33) oggi laurea abilitante; gli interessi protetti dalla professione medica sono di rango costituzionale (es. diritto alla salute)*

Chiede

al Presidente e al Comitato Centrale di sostenere con forza le seguenti indicazioni:

- *Le professioni sono la spina dorsale del Paese in quanto garantiscono diritti costituzionalmente tutelati a tutti gli italiani e ad ogni individuo presente in Italia attraverso le loro competenze.*



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

- *L'autonomia sull'ordinamento delle professioni può determinare confusioni e inefficienze legate alle diversità di esercizio possibili con la devoluzione, anche indebolendo la posizione del Paese e dei nostri professionisti a livello europeo.*
- *Siamo preoccupati che la perdita della funzione di vigilanza da parte del Ministero della Salute sia prodromica a una disomogeneità delle competenze, che metterebbe a rischio i riferimenti dei cittadini.*
- *Chiediamo invece una norma che rafforzi il ruolo del Ministero della Salute proprio per bilanciare, nel nuovo scenario, le istanze dell'autonomia con la garanzia uniforme della qualità e della competenza.*
- *Invitiamo il Governo, impegnato nell'attuazione delle nuove disposizioni di legge, ad ascoltare il Paese che chiede che il rinnovamento si accompagni a certezze e a sicurezza sociale, evitando il rischio di un'ulteriore deriva del nostro servizio sanitario nazionale.*

Chiede

Che venga espunto dagli schemi di intesa preliminare con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo comma della Costituzione **“le professioni”** così come richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, allo scopo di garantire omogeneità nel riconoscimento dei titoli abilitanti anche in relazione alla mobilità internazionale dei professionisti.

Esprime

Grande preoccupazione che, nel processo di attuazione delle norme sulla autonomia differenziata, si comprometta l'unicità del SSN in assenza di una profonda revisione del Ministero della Salute quale garante di uguaglianza dei cittadini di fronte alla



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

salute, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione.

Considera

L'ulteriore accentuazione delle autonomie regionali in tema di tutela della salute un ulteriore fattore che potrebbe incrementare le diseguaglianze in sanità già da tempo presenti nel Paese che, in questi venti anni di sanità delle Regioni, non hanno trovato soluzioni adeguate.

Dà mandato

Al Comitato Centrale della FNOMCeO di mettere in atto ogni iniziativa di confronto e proposta con il Governo e le Regioni per rappresentare quanto richiamato dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO.